

## DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a pilotaggio remoto (APR):** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo non utilizzato per fini ricreativi o sportivi.
2. **Aeromodello:** dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
3. **Aree congestionate:** aree o agglomerati usate come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale dove si possono avere assembramenti anche temporanei di persone;
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione in generale e, in particolare, l'obbligo indennitario assunto dalla Società.
6. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
7. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
8. **Giacenza:** il periodo in cui l'aeromobile non è in volo, come di seguito definito.
9. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
10. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
11. **Operazioni Specializzate:** attività che prevedono l'effettuazione con un SAPR di un servizio, a titolo oneroso o meno, quale ad esempio sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.
12. **Operazioni Specializzate Non Critiche:** operazioni specializzate che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture sensibili, e di tutte le altre aree individuate in base alla normativa vigente;
13. **Operazioni Specializzate Critiche:** tutte le operazioni che in base alla normativa vigente non rientrano nelle "Operazioni Specializzate Non Critiche";
14. **Pilota remoto:** persona responsabile della condotta di volo che mediante una stazione di controllo a terra agisce sui comandi di volo di un APR.
15. **Polizza:** il documento scritto che prova il contratto di assicurazione.
16. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

- 
17. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
  18. **Rullaggio:** ogni manovra di spostamento dell'APR effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
  19. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
  20. **Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR):** sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto;
  21. **Società:** TUA Assicurazioni S.p.A..
  22. **Volo:** l'utilizzo dell'aeromobile APR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio, del lancio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi;

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie, o a seguito di urto in volo, dall’aeromobile a pilotaggio remoto (APR) assicurato, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività di volo indicate in Frontespizio, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamento di cose che non si trovano a bordo dell’APR.

### **Art. 2 – Descrizione del rischio**

Sono assicurati esclusivamente i mezzi aerei a pilotaggio remoto di competenza dell’ENAC con massa massima al decollo non superiore a 25 kg. in possesso di tutte le autorizzazioni, riconoscimenti e certificazioni previste dalla normativa vigente.

Gli aeromodelli di qualsiasi tipo sono esclusi dall’assicurazione.

La presente assicurazione copre i rischi, derivanti dallo svolgimento dell’attività di volo effettuata con l’aeromobile a pilotaggio remoto (APR) assicurato indicata in frontespizio, a condizione che la stessa sia svolta in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e regolamentari che regolano l’attività stessa.

I piloti, gli osservatori, l’equipaggio, i tecnici, e in genere il personale a qualsiasi titolo addetto al controllo e alla gestione del volo e della manutenzione dell’aeromobile a pilotaggio remoto assicurato devono essere in possesso dei requisiti, delle autorizzazioni e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 3 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

- b) il pilota remoto, gli osservatori, l'equipaggio i tecnici, e in genere il personale addetto al controllo e alla gestione del volo e della manutenzione dell'aeromobile a pilotaggio remoto;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
- e) i dipendenti/preposti (compresi calciatori e staff) della Società Contraente.

#### **Art. 4 – Danni esclusi**

##### **La Società non risponde:**

##### **I) dei danni:**

- a) causati da aeromobili APR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore;**
- b) causati da aeromobili APR impiegati da operatori che non siano in possesso delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente;**
- c) a cose proprie o di terzi che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione, a bordo dell'aeromobile APR o meno;**
- d) causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze, attestati ed abilitazioni previste dalla normativa vigente;**
- e) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;**
- f) causati da dolo dell'Assicurato, o dei suoi dipendenti e preposti, e del pilota;**
- h) derivanti da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- i) derivanti da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere nonché da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;**
- l) derivanti da presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;**
- m) da impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;**

- n) da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
- o) da impiego dell'aeromobile a scopo illecito.
- p) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

## **II) dei danni verificatisi in occasione di:**

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile APR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso dell'Operatore;

**La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile APR si trova fuori del controllo dell'Operatore a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'aeromobile APR si riterrà nuovamente sotto il controllo dell'Operatore a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.**

**Sono inoltre esclusi i danni verificatisi fuori dai limiti territoriali indicati in polizza.**

### **Art. 5 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data**

**La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:**

- a) **erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi);**
- b) **modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);**
- c) **mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).**

**La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra descritte**

#### **Art. 6 – Limiti territoriali**

L'assicurazione vale entro i limiti geografici del territorio della Repubblica Italiana.

L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di tali limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile assicurato ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

#### **Art. 7 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia**

- 7.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 7.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive,

l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

7.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

7.4 Nel caso l'aeromobile a pilotaggio remoto assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav., il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

### **Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

### **Art. 9 - Altre assicurazioni**

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

### **Art. 10 – Aggravamento – Diminuzione del rischio**

Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento del rischio, tra le altre, le seguenti circostanze:

- a) impiego di piloti con esperienza di ore di volo inferiori a quelle indicate in polizza;
- b) modifica delle caratteristiche dell'APR;
- c) tipologia delle operazioni, attività di volo e aree sorvolate diverse da quelle dichiarate in polizza.

### **Art. 11 - Mutamento dell'Operatore dell'aeromobile APR assicurato**

Se l'aeromobile APR assicurato viene venduto, locato o ceduto a qualunque titolo a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa automaticamente di pieno diritto, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

### **Art. 12 - Variazione dell'aeromobile APR assicurato**

L'Assicurato ha facoltà di sostituire l'APR indicato in Frontespizio esclusivamente previo accordo scritto della Società.

A tal fine la variazione deve essere comunicata dall'Assicurato preventivamente per iscritto alla Società la quale, effettuata la valutazione del rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di premio alle quali è possibile effettuare la variazione richiesta.

La variazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno che verrà indicato dalla Società.

### **Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

### **Art. 14 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato**

**L'Assicurato decade da ogni diritto:**

- a) **se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;**
- b) **se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.**

**Se l'inosservanza di cui alla precedente lettera a) è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

---

### **Art. 15 – Effetti verso i terzi danneggiati**

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

### **Art. 16 - Rivalsa verso l'Assicurato**

**La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

### **Art. 17 –Surrogazione**

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente o dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

### **Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 19 – Recesso dal contratto**

*(Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..)*

**19.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.**

**19.2 In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.**

#### **Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Società**

Le comunicazioni dirette alla Società devono essere inviate esclusivamente con lettera Raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Fax, indirizzati alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 21 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

---

## **Art. 22 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

Il contratto è regolato dalla legge italiana e la giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

## **Art. 23 - Foro competente**

*(Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..)*

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## **Art. 24 - Misure Restrittive - Sanctions Clause**

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, TUA Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone TUA Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## **Art. 25 - Misure Restrittive - Sanctions Clause**

Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall'uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici – appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati – localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l'uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l'impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Durata**

L'assicurazione ha durata annuale, inizia alle ore 00.00 e termina alle ore 24.00 dei giorni indicati nel frontespizio della polizza.

### **Art. 2 – Limiti territoriali**

L'assicurazione è operante in Italia, esclusivamente nelle aree operative specifiche identificate in frontespizio di polizza approvate dall'ENAC e dalle Autorità competenti.

### **Art. 3 – Attività di volo dell'APR**

L'assicurazione viene prestata per le attività dell'aeromobile APR assicurato indicate in frontespizio di polizza e a fronte dell'avvenuto rilascio da parte dell'ENAC e delle Autorità competenti delle autorizzazioni di legge.

### **Art. 4 - Massimale**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva, per ciascun avvenimento, dell'importo indicato in frontespizio di polizza

### **Art. 5 – Franchigia**

L'assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia assoluta pari a Euro 1.500,00 per ciascun danno arrecato a cose.

Nessuna franchigia sarà applicata in caso di danni alle persone.

### **Art. 6 – Piloti - Requisiti minimi di esperienza**

L'assicurazione è operante a condizione che ai comandi dell'APR assicurato vi siano piloti in possesso della necessaria abilitazione rilasciata da ENAC secondo le vigenti normative ed abbiano una esperienza di volo sul modello di aeromobile assicurato superiore a 20 ore.

### **Art. 7 – Esclusione degli atti terroristici di cui al “US Terrorism Risks Insurance Act of 2002” (TRIA)**

Ai sensi e per gli effetti di cui al “U.S. Terrorism Risks Insurance Act of 2002” (TRIA), l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

### **Art. 8 – RISCHI INERENTI PAESI/TERRITORI EMBARGATI O SOTTOPOSTI A SANZIONI TOTALI O A MISURA GLOBALI**

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- (ii) sostenuta dal governo di Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo di Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea Region e Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Birmania (Myanmar), Cuba, Libia.

## **Art. 9 - DATA EVENT CLAUSE**

In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni esclusi dalla seguente Clausola in lingua inglese AVN 124:

*This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.*

***Data Event** means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of **Data**.*

***Data** means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organization's confidential, proprietary or personal information.*

*This exclusion does not apply to:*

- 1. Physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or*
- 2. Bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or*
- 3. Bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.*

*Within sub-paragraph 3:*

- i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "**bodily injury**" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and*
- ii. **Data** shall not be considered as tangible property.*

- 4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).*

*Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.*

**AVN124 16.02.2018**

*This exclusion is a clarification of present underwriting intent and shall not be interpreted as reflecting any intention to include data event under any prior or expiring policy similar to this.*

---

### **Art. 10 – Polizze emesse in corso di richiesta di autorizzazione**

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 delle Condizioni Generali, nel caso in cui la polizza sia stipulata dall'Assicurato al fine della presentazione della documentazione richiesta dalle Autorità Competenti per la convalida della dichiarazione di conformità o il rilascio dell'autorizzazione, la copertura assicurativa sarà operante soltanto a seguito del positivo riscontro alla Dichiarazione di Conformità o del rilascio dell'autorizzazione da parte delle stesse Autorità.

Eventuali ritardi nella conferma, così come il rigetto della richiesta, non comporteranno proroga della scadenza della polizza indicata in frontespizio, né rimborso (totale o parziale) del premio.

Gli indennizzi che la Società fosse eventualmente tenuta a liquidare a terzi per sinistri causati da attività praticata prima della conferma (e quindi in regime di inoperatività della copertura) potranno essere oggetto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente.

### **Art. 11 - Sanctions and Embargo Clause**

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the

Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

### **Art. 12 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker ..... (il “Broker”) e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.


Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, s’intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intenderà come fatta al Contraente, restando obbligo del Broker il pronto inoltro al Contraente della comunicazione stessa.

Emesso in .....esemplari li, .....

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

.....  


**IL CONTRAENTE**

.....

---

## **CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 11 Mutamento dell'Operatore dell'aeromobile APR assicurato

Art. 14 Inosservanza degli obblighi dell'assicurato

Art. 16 Rivalsa verso l'Assicurato

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

Art. 19 Recesso dal contratto

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

Art. 8 – RISCHI INERENTI PAESI/TERRITORI EMBARGATI O SOTTOPOSTI A SANZIONI TOTALI O A MISURA GLOBALI

**IL CONTRAENTE**

---

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la **NOTA INFORMATIVA**, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

**IL CONTRAENTE**

---